

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 462/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da

Dott. Monica Vitali	Presidente
Dott. Maria Rosaria Cuomo	Consigliere est.
Dott. Benedetta Pattumelli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2649/18 del Tribunale di Milano, est. dott. Chiara Colosimo, discussa all'udienza collegiale del 2.10.2019, promossa:

DA

rappresentato e difeso dagli avv.ti
ANGELONE PAOLO MARIA, SCARPELLI FRANCO ed elettivamente domiciliato in
CORSO ITALIA, 8 MILANO presso lo studio dei difensori

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
rappresentato e difeso da avv. ed elettivamente domiciliato in
VIA SAVARE'1 MILANO presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'INPS

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

Per

Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, n. 3479/2018, depositata in data 23.10.2018, così giudicare:

NEL MERITO:

a) accertare il diritto del signor a percepire
l'"assegno sociale" previsto dall'art. 3, comma 6°, L. n. 335/1995, a far data dal



primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda (1° settembre 2015), e, per l'effetto

b) condannare l'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare all'appellante l'"assegno sociale" con decorrenza 1° settembre 2015 nella somma di Euro 21.742,81 (ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia), maturata al 31 marzo 2018, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo, nonché

c) condannare l'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi dovuti dall'appellante ai propri difensori per il primo grado di giudizio e per il presente giudizio d'appello, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avvocato Paolo M. Angelone legale anticipatario.

Per INPS

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, per i motivi esposti in atti in via preliminare, dichiarare la nullità dell'avversa impugnazione; in subordine, nel merito, respingere l'avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2649/18 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro.

In ulteriore subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto, anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio.

In estremo subordine respingere la domanda di liquidazione degli interessi sulla prestazione richiesta e, in ogni caso, dichiarare incumulabili interessi e rivalutazione ex L. 412/91 nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande in tutto o in parte.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio di giudizio.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 16.4.2019 l'appellante ha impugnato la sentenza n. 2649/18 del Tribunale di Milano che ha respinto la domanda del ricorrente volta ad accertare e dichiarare il diritto a percepire l'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, L n. 335/1995, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda (1.9.2015), e relativa corresponsione della somma di € 21.742,81, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo.

Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo non provato il requisito dell'effettivo e continuativo soggiorno nello Stato italiano per dieci anni, con particolare riferimento al periodo dal 29.11.2005 al 16.8.2006, rilevante in prospettiva della domanda amministrativa del 19.8.2015, e comunque per il periodo



successivo al 30.1.2012, rilevante ai fini della verifica dell'attualità dei requisiti e delle condizioni di legge.

L'appellante censura la sentenza per errata valutazione da parte del primo giudice dei timbri in entrata e uscita dallo Stato italiano impressi sul passaporto eritreo dell'appellante, dai quali, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, risulta che nel periodo tra il 29.11.2005 e il 16.8.2006 si trovava nel territorio dello Stato italiano, essendone uscito l'8.1.2004 per rientrare l'8.4.2004 e poi uscirne nuovamente solo il 5.2.2006 e rientrare l'11.5.2006. Così pure, evidenzia, che nel periodo successivo al 30.1.2012, dai due passaporti eritrei -di cui il nuovo consegnato il 15.8.2013- risultava l'ingresso in Italia il 9.8.2011 e l'uscita solo il 22.10.2014 ed il successivo ingresso in Italia il 5.2.2015. Da ultimo, ottenuta la cittadinanza italiana in data 16.6.2016, si recava in Eritrea in data 18.1.2017, con il passaporto italiano, e rientrava in Italia il 17.4.2017, usciva nuovamente il 12.12.2017 e rientrava in Italia il 10.2.2018.

Quanto al requisito reddituale richiama le deduzioni del ricorso di primo grado con particolare riferimento alla validità ai fini certificativi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Ha resistito INPS eccependo innanzitutto la nullità dell'appello per aver impugnato la sentenza n. 3479/2018 del Tribunale di Milano anziché la sentenza n. 2649/18 intervenuta tra le parti, nel merito chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

Va innanzitutto esclusa la nullità dell'appello perché è vero che nell'appello il numero della sentenza impugnata è errato ma è anche vero che le censure formulate con l'atto d'appello riguardano inequivocabilmente la sentenza intercorsa tra le parti.

Nel merito l'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.

Va ricordato che la legge n. 335 del 1995, art. 3 comma 6, ha introdotto l'assegno sociale (in luogo della preesistente pensione sociale) riservandone il diritto ai soli ai cittadini italiani, residenti in Italia.

Successivamente, l'art. 39, co. 1, della legge n. 40 del 1998 ha disposto che "*Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza*



sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”.

Si è quindi effettuata la equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza invero richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in Italia, ravvisato come necessario dalla giurisprudenza costituzionale (fra le tante, Corte Cost nn. 306 del 2008 e 187 del 2010).

L'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ha subordinato il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) in particolare ha disposto *«ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero], l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno».*

La carta di soggiorno è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*id est*, soggiornanti da almeno cinque anni), di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), e ha, quindi, assunto la denominazione di «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo», a seguito della modifica in tal senso apportata alla rubrica dell'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 dalla disposizione finale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 (Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale).

L'art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, ha stabilito che *«a decorrere dal*



1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale».

Il legislatore del 2008, a decorrere dal 2009, ha fissato, per gli «aventi diritto», un oggettivo criterio di radicamento temporale al territorio, sintetizzato dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Il requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al cittadino italiano (in tal senso anche Ord. n. 197/2013 Corte Cost.) è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla titolarità del permesso di soggiorno e non può essere configurato come un limite alla libertà di circolazione di cui all'art. 16, secondo comma, Cost. ed agli artt. 21 e 45 del T.F.E.U. (ex artt. 18 e 39 del Trattato della Comunità Europea) non contenendo alcun divieto violativo della libera scelta del singolo ed anche in considerazione del fatto che la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'ampiezza dell'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio nazionale (cfr. Cass. n. 15170/2019).

Nel caso in esame, il carattere non episodico del soggiorno nonché la prova della legalità e della sua continuità per almeno 10 anni sono già documentalmente risultanti:

- dal permesso di soggiorno rilasciato il 29.11.2005 con scadenza 29.11.2007, quale rinnovo del precedente permesso rilasciato il 2.7.2003 con scadenza 13.6.2005;
- dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a tempo indeterminato rilasciato in data 22.9.2010;
- dal certificato anagrafico storico rilasciato dal comune di Milano in data 14.10.2015, da cui risulta che è residente a Milano dal 5 maggio 2004;
- dall'estratto conto contributivo da cui risulta che ha prestato attività lavorativa in Italia nei seguenti periodi: 16/5/2005-11/10/2005, 17/8/2006-30/9/2006, 1/1/2007-10/5/2007, 17/9/2009-31/12/2009, 1/1/2010-30/11/2010, 1/12/2010- 31/12/2010, 1/1/2011-31/12/2011, 1/1/2012-31/1/2012;
- dalle buste paga e CUD 2009/2010 da cui risulta che ha prestato attività lavorativa in Italia nei seguenti periodi: ottobre 2008/marzo 2009 e giugno/luglio 2009;



-dal passaporto eritreo valido fino al 7.4.2013 da cui risulta che è uscito dall'Italia l'8/1/2004 ed è ritornato l'8/4/2004, è uscito dall'Italia il 5/2/2006 ed è ritornato l'11/5/2006, è uscito dall'Italia il 23/7/2007 ed è ritornato il 17/9/2007, è uscito dall'Italia il 17/4/2009 ed è ritornato il 14/6/2009, è uscito dall'Italia il 2/6/2011 ed è rientrato il 9/8/2011 senza più uscire fino alla scadenza del passaporto (7.4.2013);
-dal passaporto eritreo rilasciato il 16.8.2013 da cui risulta che è uscito il 22/10/2014 ed è rientrato in Italia il 4/2/2015;
-dal passaporto italiano rilasciato il 16.6.2016 da cui risulta che è uscito dall'Italia il 18/1/2017 ed è rientrato il 17/4/2017, è uscito dal territorio italiano il 12/12/2017 ed è rientrato il 10/2/2018.

In assenza di altri elementi contrari che possano comprovare il venir meno della stabile dimora, la suindicata documentazione è sufficiente a dimostrare che l'appellante abbia mantenuto, per un periodo di almeno 10 anni -rispetto alla domanda amministrativa presentata in data 19.8.2015-, il centro dei propri interessi familiari, morali e sociali in Italia e, quindi, un livello di radicamento intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello stato.

Il primo giudice ha errato – a fronte di tali elementi inequivoci – non solo nell'attribuire esclusiva rilevanza alle risultanze del passaporto eritreo ma anche, come si è visto, nell'esaminare lo stesso.

Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, secondo cui l'appellante sarebbe uscito dall'Italia l'8.1.2004 e rientrato solo l'11.5.2006, risulta dal passaporto esaminato dallo stesso giudice, come sopra evidenziato, che l'appellante è uscito sì dall'Italia l'8.1.2004 ma vi è ritornato l'8.4.2004 per poi uscire il 5.2.2006 e rientrare l'11.5.2006 ed uscire nuovamente solo il 23.7.2007.

Dalla documentazione allegata dall'appellante, come sopra riportata, risulta, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, la presenza dell'appellante nel territorio italiano nel periodo compreso tra il 29.11.2005 e il 6.8.2006, rilevante in prospettiva della domanda amministrativa (19.8.2015).

Come pure risulta la presenza nel territorio italiano per il periodo successivo al 30.1.2012, rilevante in prospettiva dell'attualità dei requisiti e delle condizioni a fondamento dell'assegno sociale.

Ed infatti, dall'esame congiunto del passaporto eritreo con scadenza 7.4.2013, del passaporto eritreo rilasciato il 15.8.2013 e del passaporto italiano rilasciato il 16.6.2016, risulta che l'appellante dal 9.8.2011 è uscito dal territorio italiano solo



in data 22.10.2014 ed è rientrato il 5.2.2015, è uscito nuovamente il 18/1/2017 ed è rientrato il 17/4/2017, è uscito ancora il 12/12/2017 ed è rientrato il 10/2/2018.

Il fatto che il richiedente il diritto all'assegno, si sia recato nel proprio paese di origine in media una volta l'anno e per periodi relativamente contenuti, non può valere ad escludere la non episodicità del suo soggiorno sul territorio nazionale, pena la negazione del suo diritto alla libera circolazione.

Come ha già evidenziato la Suprema Corte, *“la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicchè concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass, 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali)”*(cfr Cass. n. 17397/16).

Quanto al requisito reddituale la prova dello stesso risulta dalla dichiarazione del Consolato Generale dello Stato di Eritrea in Milano, dall'autodichiarazione a firma dell'appellante attestante lo stato di disoccupazione e l'assenza di redditi e patrimoni, dal CU 2015-2016 relativo al coniuge, nonché dall'estratto conto contributivo dal quale risulta che dal gennaio 2012 l'istante non svolge attività lavorativa.

Tali documenti non sono stati contestati dall'INPS nella loro rilevanza probatoria, essendosi l'ente limitato con la memoria di primo grado ad eccepire che il richiedente non aveva indicato come provvedeva al proprio sostentamento.

In proposito si ricorda che l'assegno in esame ha come presupposto proprio lo stato di bisogno del richiedente.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, in riforma della sentenza impugnata, dev'essere dichiarato il diritto dell'appellante al riconoscimento dell'assegno sociale di cui alla legge 335/1995 e, conseguentemente, condannato l'INPS a liquidare in favore dell'appellante, con decorrenza dal 1.9.2015, l'assegno sociale nella misura di € 21.742,81 oltre interessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda.



Quanto all'entità della somma, relativa al periodo 1.9.205/31.3.2018, la contestazione dell'INPS è generica in quanto l'ente non ha contestato che l'entità dell'assegno fosse effettivamente diversa per ciascun anno.

La complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 2649/18 del Tribunale di Milano accerta il diritto dell'appellante a percepire l'assegno sociale a far data dall'1.9.2015; condanna INPS al pagamento della somma di € 21.742,81 oltre interessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda.

Compensa le spese del doppio grado.

Milano, 2.10.2019

Il Consigliere est
Maria Rosaria Cuomo

Il Presidente
Monica Vitali

